

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Arch. Sandro Pili)

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
F.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **07.03.2018** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **07.03.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Franco Famà)

N° **433** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

## DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 45

Del 01/03/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **uno** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, dalle ore 13:00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

	<b><u>Presenti</u></b>	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Carta Giulia M.E.	X	
4) Sanna Loredana	X	
5) Orrù Rosella	X	
6) Puddu Simone		x
Totale	<b>5</b>	<b>1</b>

Assiste il Vicesegretario Generale dott. Usai Stefano

Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011, dalla legge 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l’art. 13, comma 6, del DL 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l’art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’ abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad accezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557/1993;
- l’art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell’Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) , che prevede la proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i come previsto al comma 26 dell’art 1 della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento del comma 26 sopracitato;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell’8/7/2014;

CONSIDERATO

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
- 

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

Preso atto delle modificazioni apportate con la Legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28.12.2015) in particolare:

► la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

► l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto determinando per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria tali da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le aliquote di base approvate per l’anno 2017 sotto indicate:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4 per mille  Detrazione € 200,00
ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO	0,4% per mille

PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	
ALIQUOTA FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	0,76%
ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI	0,76%

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio finanziari stante l’impossibilità di procedere con ulteriori aumenti.

**VISTO** il parere positivo espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse sotto il profilo contabile.

Con votazione unanime favorevole legalmente espressa.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di determinare per l’anno 2018 (conferma aliquote anno 2017) le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come di seguito riportato:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE <b>SOLO PER GLI IMMOBILI</b> CLASSIFICATI NELLE <b>CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9</b> E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7 – detrazione € 200,00	0,4%
ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARE <b>CLASSIFICATA</b> NELLE CATEGORIE <b>CATASTALI A/1 A/8 E A/9</b> POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	0,4%
UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO CON CONTRATTO REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN PRESENZA DEI REQUISITI DI LEGGE	0,38
ALIQUOTA FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	0,76%
ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI	0,76%

- 2) di stabilire che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del d. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.